



Ordinanza n° 261 in data 11/08/2017

Oggetto: CRISI IDRICA E IDROPOTABILE – RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE E DIVIETO DI USO IMPROPRIO.

IL SINDACO

VISTA la Legge Regionale n.24 del 5 Giugno 2012 "Norme per la gestione delle crisi Idriche ed Idropotabili. - Modifiche alla L.R. 69/2011 ed alla L.R. 91/1998";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 78 del 16 giugno 2017 avente ad oggetto "Crisi Idrica 2017. Dichiarazione stato di emergenza regionale relativamente a tutto il territorio regionale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 24/2012";

VISTA la Legge Regionale n. 69 del 28 dicembre 2011 " Istituzione dell'Autorità Idrica Toscana (AIT) e delle autorità per il servizio della gestione integrata dei rifiuti";.

PRESO ATTO che, a causa della scarsità delle precipitazioni e delle criticità più volte riscontrate nell'approvvigionamento idrico durante il periodo estivo, da parte dell'Autorità Idrica della Toscana (A.I.T.) è stato approntato un Piano Operativo di Emergenza (ex art.20 LR 69/2011) che prevede il costante monitoraggio della situazione e dell'adozione delle conseguenti azioni di mitigazione;

PRESO ATTO della richiesta di A.I.T., acquisita al Prot. n. 27430 del 09/08/2017, di adottare (come previsto nel Piano Operativo di Emergenza) gli opportuni provvedimenti riguardanti l'emissione di specifiche ordinanze di divieto degli usi non essenziali dell'acqua del pubblico acquedotto accompagnati da un'adeguata attività di vigilanza;

VISTO il Regolamento Regionale 26 maggio 2008, n. 29/R "Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato" che, fra l'altro, indica alcune misure da adottare per il risparmio idrico e detta specifici divieti di prelievo e limitazioni all'uso della risorsa idrica per scopi irrigui ed in particolare vieta l'utilizzo di acqua proveniente dall'acquedotto per irrigare giardini privati e pubblici aventi superficie irrigua maggiore di 500 m² ed aree private e pubbliche adibite ad attività sportive;

CONSIDERATA la naturale minore efficacia delle eventuali piogge nel periodo estivo e tenuto conto del prevedibile progressivo aumento sia della richiesta idropotabile che di quella per usi agricoli stante anche lo svolgimento della stagione irrigua;

CONSIDERATA l'eccezionalità della situazione si rende necessario preservare la quantità di risorsa disponibile idrica, adottando misure straordinarie atte ad incidere sull'utilizzo dell'acqua potabilizzata che ne favoriscano il risparmio, vietandone l'uso per scopi diversi da quelli igienico - domestici al fine di garantire l'indispensabile fabbisogno di ogni utente;



RILEVATA la necessità di procedere immediatamente alla razionalizzazione del consumo di acqua potabile, al fine di ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica disponibile in previsione di un eventuale perdurare dell'attuale situazione climatica;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito a salvaguardia della igiene e salute pubblica nonché la pubblica incolumità mediante propria ordinanza;

VISTI gli art.li n. 50 e n. 54 del D.L.gs 18 Agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

ORDINA

agli utenti di tipo domestico del servizio idrico integrato, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento:

1. di impiegare l'acqua potabile esclusivamente per gli usi alimentari ed igienico-sanitari;
2. di non utilizzare acqua potabile fornita dal pubblico acquedotto per:
 - a) l'innaffiamento di giardini, prati ed orti;
 - b) il lavaggio di cortili e piazzali;
 - c) il lavaggio domestico di veicoli a motore;
 - d) il riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua;

Sono esclusi dal presente provvedimento parchi e giardini pubblici; per i quali però l'Ufficio Tecnico Comunale è obbligato a limitare al minimo, l'utilizzo di acqua potabile, riducendo le annaffiature all'indispensabile e utilizzare, per tale scopo, l'approvvigionamento idrico proveniente da fonti alternative non provenienti dal civico acquedotto.

INVITA

tutti gli utenti del servizio idrico integrato ad un uso estremamente accorto dell'acqua fornita da pubblico acquedotto adottando ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio di acqua come indicato nei suggerimenti per il corretto uso dell'acqua potabile presenti anche nel sito internet del gestore, limitando il consumo di acqua potabile domestica al minimo indispensabile. Invita inoltre la cittadinanza a non lasciare aperte, al termine dell'uso, le fontanelle pubbliche.

RICORDA

che il riempimento di piscine è disciplinato dal citato Regolamento Regionale 29/R del 2008 "Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato"; si sottolinea che per quelle ad uso privato (con l'esclusione quindi delle piscine ad uso pubblico o di quelle ad uso collettivo presso strutture alberghiere, agrituristiche e ricettive, per le quali è necessario accordarsi col gestore del servizio idrico) è vietato il riempimento con acqua potabile.

AVVERTE

che il mancato rispetto dei suddetti divieti prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.7 bis comma1 bis del D.lgs.267/2000 da € 25,00 ad € 500,00;



DISPONE

1. la validità della presente ordinanza fino all'emanazione di espressa ordinanza di revoca della medesima, al termine della criticità idrica;
2. la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del Comune di Bagno a Ripoli;
3. la trasmissione del presente provvedimento al Comando di Polizia Municipale – che viene incaricato di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;
4. l'invio del presente provvedimento all'Autorità Idrica Toscana, alla Regione Toscana, al Gestore del Servizio Idrico Integrato Publiacqua S.p.A. ed alla Azienda USL Toscana Centro.

Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento.

il Vice Sindaco
f.to BELLI ILARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.